

DISTRIBUTORE CARBURANTI:

MODIFICHE LIEVI

In un impianto di distribuzione carburanti esistente costituiscono modifiche lievi e soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 66, commi 1 e 2 della Legge Regione Toscana 62/2018, i seguenti interventi:

- la **variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati**;
- la **variazione del numero di colonnine** per l'erogazione dei carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;
- la **sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione** con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- la **sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici** di prodotti già erogati;
- la **variazione del numero o della capacità di stoccaggio** dei serbatoi;
- l'**installazione di dispositivi self-service post-pagamento**;
- l'**installazione di dispositivi self-service pre-pagamento**;
- la **variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti**;
- la **variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico**;
- la **trasformazione delle modalità di rifornimento del metano**.

Come si presenta la pratica

Le modifiche a un impianto esistente che non necessitano di autorizzazione da parte del comune sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) esclusivamente in modalità on line, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice attività 47.30.01R**.

Il soggetto interessato dichiara:

- i dati anagrafici;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del Codice del commercio;
- gli estremi dell'autorizzazione petrolifera di cui è titolare;
- le caratteristiche dell'impianto;
- la descrizione della modifica o delle modifiche da apportare all'impianto.

Le modifiche soggette a SCIA sono inviate al SUEAP e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, e possono essere effettuate dalla data di presentazione della dichiarazione; i lavori possono essere in ogni caso effettuati solo dopo che è stato ottenuto il parere favorevole dei Vigili del Fuoco.

Il SUEAP invia la comunicazione di modifiche all'Agenzia delle Dogane e ai Vigili del Fuoco, che la valutano per quanto di loro competenza.

La regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata (post-esecuzione) redatta da un tecnico abilitato che il titolare trasmette al SUEAP e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, tramite STAR utilizzando l'opzione "adempimenti tecnici".

Non è previsto il collaudo.

- [Online](#)

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Costi e modalità di pagamento

Per informazioni

Normativa e regolamenti

- [Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n.32](#)
- Codice del Commercio. [Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva](#) (Legge Regione Toscana n. 62 del 23.11.2018, come modificata dalla L.R. 16/2019)
- art. 83 *bis* del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella Legge n.133 del 06.08.200
- [Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59](#)
- [Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#)

Responsabile e antiritardo